PROVVEDIMENTI SOVRANI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE E...



CENNI STORICI



Felice pensiero di un'Augusta Principessa della Casa Reale di Savoia fu l'instituzione del Regio Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione. Maria Felicita sorella del Re Vittorio Amedeo III, inclinata com'era per indole e per pietà ad ogni genere di beneficenze, ebbe più volte commosso il cuore dalla situazione angosciosa di quelle vedove, che, di nobile o di civile condizione essendo, trovavansi astrette, per isfavor di fortuna, a discendere dal decoro proprio del loro grado, e bene spesso a condurre senza verun conforto e fra gli stenti la vita allora appunto che ne divengono più frequenti e più gravi i bisogni: nè più ci volle, che tosto risolse fermamente nell'animo di sovvenirle.

A provvedere pertanto di un decoroso ed economico asilo cotesta classe onorevole della Società rivolse le sue cure la Principessa, secondata nel generoso e pio divisamento da quell'illustre e venerato

Il R. Convitto fu governato in principio da un solo Direttore, che era sempre un personaggio eminente nominato dal Re, e così fino all'epoca della dominazione francese, nella quale entrò sotto la dipendenza della Commissione amministratrice di tutte le opere pie che vi prepose un Ispettore speciale. Ripristinato nella Ristorazione il primario sistema di reggimento, fu questo in seguito modificato dal Re Carlo Felice, il quale con R. Patenti 21 febbraio 1823 aggiunse al Direttore una Direttrice di Regia nomina, assegnando al primo l'amministrazione economica, e alla seconda l'amministrazione interna del R. Convitto.

Intanto, prospere essendo le condizioni finanziarie dell'Instituto in grazia dell'accurato maneggio dei varii e tutti cospicui Direttori che si erano succeduti, e riconosciuti non infrequenti i casi di persone, le quali non sono in grado di corrispondere la tenue pensione prescritta, e d'altronde appartengono al ceto per cui vantaggio venne fondato il Convitto, a suggerimento dell'egregio conte Gerbaix de Sonnaz, che fu l'ultimo degli antichi Direttori, esso fu reso vieppiù conforme allo spirito della propria instituzione, mediante lo stabilimento che vi fece il Re Carlo Alberto con R. Brevetto 17 ottobre 1840, di quindici posti gratuiti di Regia nomina, a favore di vedove o figlie di personaggi benemeriti dello Stato per lunghi e fedeli servigi.

Nè è qui da ommettersi l'ampliazione della fabbrica del R. Convitto, la quale, divenuta troppo angusta e insufficiente allo scopo dell'Instituto, fu, non è guari, condotta al suo complemento per cura del be-

nemerito Direttore prementovato, e coi disegni dell'illustre ingegnere cavaliere Mosca: talchè al dì d'oggi il magnifico edifizio, terminato e perfetto in ogni sua parte, è gradita vista all'occhio che lo contempla da varii punti della città, ed offre decorosa, tranquilla e confortevole stanza a cento trenta convittrici, che è capace di contenere.

Piacque finalmente anche al provvido Re Vittorio Emanuele II di volgere benigno uno sguardo a questo Instituto, che, fra i tanti che illustrano il suo felice reame, ha il vanto di essere stato fondato, accresciuto e protetto in modo immediato dagli Augusti Principi della sua prosapia. Egli volle dar nuova forma all'amministrazione del R. Convitto, e coordinarla col sistema vigente per tutte le opere pie e di pubblica beneficenza. Col R. Decreto 25 gennaio 1852 venne da prima modificato il titolo dell'Instituto in modo che fosse più conforme alla verità, e ne esprimesse fedelmente l'oggetto. Di fatto, essendosi fino dall'epoca della fondazione accolte in esso non solamente le vedove di civil condizione, ma anche quelle nobili che possono alle vedove paragonarsi; fu con savio consiglio all'antica denominazione surrogata quella di *Regio Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione.* Venne quindi preposta al suo governo una speciale Direzione composta di tre membri, dei quali uno ne è Presidente, e la cui nomina Regia e durata in uffizio è da apposite disposizioni nello stesso Decreto determinata. Venne da ultimo alla nuova Direzione prescritto di compilare un progetto di nuovo regolamento per l'interno servizio e buon andamento

dell'Instituto, da essere poi approvato con Reale sanzione.

La Direzione così creata entrò in carica a dì 3 febbraio successivo, e appena si riputò atta a procedere con piena cognizione di causa, formolò l'ordinato progetto di regolamento, tenendo a norma sì le ottime tradizioni disciplinari, sì le attuali esigenze dell'Instituto, lo sottomise alla Sovrana ratifica, ed ebbe la soddisfazione di ottenerlo nella sua integrità confermato col R. Decreto 16 dicembre dello stesso anno.

Spera la Direzione che, con lo zelo e la sollecitudine dal canto proprio, con la corrispondenza ed il buon volere dal canto delle convittrici, sarà viemeglio apprezzato il benefico intento dell'Augusta Fondatrice, e il R. Convitto crescerà sempre in decoro e in pubblica estimazione, sì che ognora si reputi, come lo è veramente, una delle instituzioni più ragguardevoli, di cui si adorni la capitale del Regno.

Torino, 14 gennaio 1853.


592

RELAZIONE

FATTA A S. M. DAL MINISTRO DELL'INTERNO

in udienza 25 gennaio 1852

IN ORDINE ALL'AMMINISTRAZIONE

del

REGIO CONVITTO DELLE VEDOVE E NUBILI

di civil condizione.

Sire

Il conte Giuseppe Gerbaix de Sonnaz, che da tanti anni e con sì evidente vantaggio dirige ed amministra il R. Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione, eretto sui colli di questa Capitale, rappresenta coll'unito ricorso a V. M. che la sua età e le sofferte malattie gli rendono difficile l'ulteriore disimpegno delle anddette funzioni, massime per la distanza dello Stabilimento dalla Città, e fa perciò instanza per esserne dispensato.

Il Riferente nel farsi carico di rassegnare alle Sovrane determinazioni della M. V. siffatta domanda, ha pure obbligo di dichiarare, come la grandiosa ampliazione fattasi al fabbricato di quel R. Convitto, lo stabilimento di quindici piazze gratuite di R. nomina per le vedove e figlie in mature età di persone benemerite dello Stato, e molti altri miglioramenti introdottisi nell'interno andamento del Convitto, siano dovuti alle indefesse cure ed intelligente zelo del conte di Sonnaz, il quale, torna grato al Riferente il dirlo, nulla ha risparmiato nel corso di sua lunga amministrazione per far progredire una così importante fondazione che tanto onora il Piemonte e che si può dire l'unica nel suo genere; onde si opina che ne sia al medesimo manifestata la Sovrana soddisfazione.

Intanto per coordinare l'amministrazione economica e finanziaria del R. Convitto nel senso delle attuali leggi generali sugli

istituti di carità e di beneficenza fra cui esso è compreso, si propone di affidarla ad una speciale Direzione, composta di tre membri di cui uno avrebbe la qualità di Presidente coll'incarico speciale di regolarne l'andamento.

Ed ove piaccia a V. M. di aderire a quanto sovra, si crede che la nuova Direzione possa utilmente venir composta delli commendatore Giovanni Nigra, conte e cavaliere Calisto Gay di Quart; e canonico teologo ed avv. Paolo Bergher, il primo come Presidente, e gli altri due membri elettivi, da durare in ufficio, l'uno un quinquennio, e gli altri quattro anni, colla facoltà di venir rieletti e confermati.

In questo modo il peso e l'andamento degli affari del Convitto sarebbe meglio ripartito, e le persone proposte essendo già note per lumi ed altre doti in affari di pubblica e caritativa amministrazione, non si dubita che saranno per cooperare per il sempre miglior incremento di quell'importante stabilimento.

Fermo in tale pensiero si rassegna alla firma di V. M. il relativo R. Decreto, in cui viene pure incaricata la nuova Direzione della proposta degli opportuni regolamenti per l'interno servizio e buon andamento del Convitto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il R. Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione, eretto sui colli di questa Capitale, verrà d'ora in poi governato da una speciale Direzione, composta di un Presidente e di due membri da noi eletti.

Art. 2. Sono nominati il commendatore Giovanni Nigra, conte e cav. Calisto Gay di Quart, e canonico teologo ed avvocato Paolo Bergher, il primo a Presidente e gli altri due membri componenti l'anzidetta Direzione.

Art. 3. Il presidente starà in uffizio per un quinquennio ed i due membri staranno quattro anni caduno.

Si l'uno che gli altri potranno essere confermati.

Art. 4. Per il primo turno la durata e surrogazione dei membri sarà regolata come segue:

Nel mese di dicembre 1855 la Direzione procede all'estrazione a sorte di quello fra i due membri che deve venir surrogato, ed alla contemporanea proposta dei tre candidati da sottoporsi alle Nostre determinazioni per mezzo del Ministero dell'Interno.

Alla fine dell'anno 1857 verrà come sovra presentata altra terna per il membro non stato colpito dalla sorte, ed in decembre 1859 avrà luogo nello stesso forme la surrogazione del membro che compirà il quattriennio, e così di seguito di biennio in biennio.

Art. 5. In quanto al Presidente sarà da Noi provveduto alla fine di ogni quinquennio sulla proposta del predetto Nostro Ministro dell'Interno.

Art. 6. Nei casi di vacanze o surrogazioni straordinarie la durata in ufficio dei membri così eletti sarà limitata al termine che rimaneva ancora a compiere a quelli che hanno surrogato, onde conservare in tal modo lo stesso ordine di rotazione.

Art. 7. La nuova Direzione si occuperà al più presto della compilazione di un progetto di regolamento per l'interno servizio e buon andamento del Convitto da sottoporsi alla Nostra approvazione.

Lo stesso Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale.

Torino, addì 25 gennaio 1852

VITTORIO EMANUELE

L. S. GALVAGNO.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno
Sentito il parere del Consiglio di Stato:
Visto il R. Decreto 23 gennaio 1852, nonchè il Regolamento 21 dicembre 1850,

Abbiamo approvato ed approviamo il qui annesso Regolamento per il servizio interno e buon andamento del Reale Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione eretto in questa Città, che sarà d'ordine Nostro sottoscritto dal predetto Ministro dell'Interno.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà in un col detto Regolamento registrato al Controllo Generale.

Torino, addì 16 dicembre 1852.

VITTORIO EMANUELE

L. S. Di S. Martino.

REGOLAMENTO

PER L'INTERNO SERVIZIO E BUON ANDAMENTO

DEL REGIO CONVITTO

DELLE VEDOVE E NUBILI

DI CIVIL CONDIZIONE

DELLA DIREZIONE

Articolo 1. Il governo del Regio Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione è affidato ad una Direzione composta di tre membri, dei quali uno è Presidente, tutti nominati dal Re, conforme al disposto del Decreto Reale 25 gennaio 1852.

2. Spettano alla Direzione tutti gli atti di amministrazione si interna che esterna, e da lei dipendono gl'impiegati, le uffiziali, e le persone inservienti nell'esercizio delle attribuzioni, incombenze ed opere rispettivamente a ciascuno affidate.

3. La Direzione riceve le domande delle postulanti che intendono di entrare nel R. Convitto, sieno esse pensionarie, sieno aspiranti ai posti gratuiti di Regia nomina.

Vi ammette le prime, quando, essendovi sito disponibile, esse abbiano le condizioni richieste dall'articolo 9, e rivolge le seconde al Ministero dell'Interno per l'effetto voluto dal R. Brevetto 17 ottobre 1840.

4. La Direzione riguarda come suo ufficio essenziale vegliare indefessamente al bene morale ed economico del R. Convitto, procurando alle convittrici, che vi si trovano, per quanto il comportano i redditi, un decoroso e pacifico collocamento, e promovendo in ogni guisa migliore le condizioni finanziarie dell'Instituto.

5. Il Presidente rappresenta la Direzione in ciò che concerne la corrispondenza con le Autorità governative, ed ha la sorveglianza generale e primaria sull'Instituto, nonchè su quanto ad esso si attiene sì nell'interno che nell'esterno. Degli altri due Direttori l'uno ha per attribuzione speciale l'economia interna, le fabbriche, i beni e la cura del resto del patrimonio; l'altro il culto, la contabilità e la segreteria.

6. La Direzione è solidaria degli atti dei singoli membri che la compongono.

Niuna deliberazione però di qualche rilievo può prendersi, eccetto il caso di urgenza, salvochè da lei sola.

7. Ciascun Direttore, per turno di mese, ha l'ispezione locale del R. Convitto. Quindi egli visita personalmente una volta almeno per settimana il R. Convitto; esamina se il maneggio della casa procede regolarmente; dà udienza alle convittrici; e provvede, secondo il bisogno, salvo che occorra di riferirne alla Direzione o ad altro membro della medesima, per le attribuzioni speciali che gli appartengono.

8. La Direzione tiene le sue adunanze, a seconda delle occorrenze, in casa del Presidente.

DELLE CONVITTRICI

9. Le condizioni richieste nelle postulanti, che desiderano di far parte del R. Convitto, sono le seguenti:

1. Essere cattoliche e di civil condizione.

2. Essere vedove o nubili, e in questo secondo caso aver compiuto gli anni 25 di età, salvo che si tratti di damigelle, non minori d'anni 18, che abbiano già nel Convitto strette congiunte, le quali ne prendano cura materna, o di altri casi specialissimi, che si rimettono al criterio della Direzione.

Sono poi anche ammesse quelle postulanti, che non sono vedove o nubili, ma che, avendo le altre condizioni, ottennero dal Re, in seguito a parere favorevole della Direzione, la dispensa dal difetto di un tal requisito.

3. Giustificare in maniera idonea la solvibilità per il pagamento dell'annua somma richiesta sia per la pensione, sia per provvedere ai personali bisogni in ciò che non è di spettanza del R. Convitto.

4. Per i posti gratuiti essere vedove o figlie di persone benemerite dello Stato per lunghi e fedeli servizi, giusta il disposto del citato R. Brevetto 17 ottobre 1840 e avere le condizioni prescritte dai precedenti paragrafi 1 e 2.

10. Le convittrici pensionarie pagano a mani del Tesoriere l'annua somma di lire 360 ripartitamente in trimestri anticipati: e il R. Convitto loro somministra del pari che a quelle a posti gratuiti una camera senza arredi più o meno ampia per turno d'anzianità, pranzo,

cena, assistenza medico-chirurgica coi medicinali ordinarii, oltre la facilità di compiere in casa tutti i doveri di religione.

Quelle però, che hanno una donna al loro esclusivo servizio col mantenimento in casa ed a mensa speciale in cucina, corrispondono di soprappiù nel modo accennato l'annua somma di lire 250.

Nei casi particolari si prenderanno colla Direzione apposite intelligenze.

Tutte poi, siena pensionarie, sieno a posti gratuiti, pagano nel loro ingresso lire 10 a mani del Tesoriere.

11. La condotta delle convittrici debb'essere irreprensibile nei costumi, e tale nelle maniere e nel tratto, che non disdica alla classe ben educata e civile, cui appartengono, condiscendente, pacifica, tollerante.

12. Esse debbono mantenere l'esteriore decoro sì negli abiti della persona, che negli arredi della camera, e fare in modo che da per tutto, per quanto è in loro, scorgasi la nettezza, e che i corridoi sieno sempre liberi da qualunque ingombro.

13. Le convittrici debbono riconoscere nella Decano una persona incaricata di rappresentare la Direzione, e riferirsi ad essa per tutto quello che costituisce le attribuzioni assegnatele negli articoli che la riguardano.

14. È libero ad esse di passeggiare sì nel giardino, sì nel gran viale che conduce al cancello d'entrata, ben inteso però che quivi non mai faranno abuso nè dei frutti nè dei fiori; come pure di trattenersi amichevolmente insieme nella gran sala, che a tal uopo è illuminata e riscaldata dopo le preci comuni della sera sino all'ora di cena dal 15 di novembre al 15 di marzo.

15. Il pranzo e la cena è per tutte nel refettorio,

salvo che per età avanzata o per altri giusti motivi ne sieno dispensate dalla Decana.

16. È vietato alle convittrici di esportare checchessia dal refettorio, ad eccezione di ciò che viene generalmente denominato col titolo di *frutta*.

17. Non hanno diritto a cibo e trattamento speciale in camera od anche nel refettorio, fuori che quello alle quali venga prescritto dal medico o dal chirurgo della casa, o che ne sieno per lievi incomodi autorizzate dalla Decana.

18. È permesso alle convittrici l'invitare a pranzo sei volte nell'anno e alla mensa comune una propria figlia, previo il consenso della Decana.

19. Le convittrici possono ricevere visite fuori delle ore delle funzioni sacre e del pranzo. Gli uomini debbono trattenersi nel parlatorio, salvo che sieno i figli, il padre, i fratelli, i generi, i cognati e i nipoti, i quali possono dopo le dieci del mattino essere ricevuti in camera.

Pari facoltà è concessa pel caso di malattia o per altri giusti motivi e dopo l'ora indicata ai congiunti più remoti ed agli estranei, previo però il consenso della Decana.

20. Le convittrici possono due volte per settimana, esclusi i giorni festivi, recarsi in città ed anche restarvi a pranzo, previo avviso alla Decana e alle portinaie di servizio, conchè però prima dell'imbrunire rientrino in casa.

Se loro occorra di recarvisi altre volte o nei giorni festivi oppure di pernottarvi, debbono inoltre avere il consenso della Decana.

21. È permesso alle convittrici di assentarsi per quel numero di giorni che crederanno sia per villeg-

gistura, sia per altri motivi; ma debbono parteciparlo alla Decana e averne il consenso.

La pensione intanto decorre come se fossero presenti.

22. Le convittrici non possono rifiutarsi senza un plausibile motivo di adempiere quegli uffizi, che loro saranno dalla Direzione o dalla Decana affidati.

23. Le convittrici debbono informare e concertarsi con la Decana per le persone che a loro esclusivo servizio intendono d'introdurre nello Stabilimento, e provvedere secondo le circostanze a' suoi giusti richiami.

24. Le convittrici, che intendono di uscire dall'Istituto, debbono, ove non trattisi di casi impreveduti, darne avviso tre mesi prima al Direttore mensile.

25. Le convittrici, che ne uscirono definitivamente, di regola ordinaria non vi sono più ammesse;

Cionondimeno, ove esse ne sieno uscite, non per semplice velleità ma per ragionevoli motivi, possono nuovamente aspirarvi.

26. È riserbata alla Direzione la facoltà di congedare o far congedare, secondo i casi, quelle convittrici, la cui condotta fosse per dare luogo a giuste lagnanze, o che in qualunque modo fossero per turbare l'ordine od il decoro, che debbono essere il carattere proprio di questo Stabilimento.

DELLA DECANA

27. La Decana è scelta dalla Direzione tra le convittrici, e rappresenta la Direzione medesima in tutto

ciò che riguarda la disciplina e il buon ordine della casa.

28. In ogni circostanza essa precede le altre convittrici.

29. Le attribuzioni affidate al di lei uffizio sono:

1. Mantenere e promuovere l'esatta osservanza del presente Regolamento per ciò che concerne sia le convittrici in generale, sia quelle che hanno incombenze particolari a vantaggio dell'Instituto;

2. Procurare con lo zelo, la cortesia, e l'imparzialità, di cui debb' essere fornita, di cattivarsi la confidenza delle convittrici e di alimentarne la mutua benevolenza; interporre la sua mediazione nei dissapori, che tra di esse potessero insorgere, ed ammonire con la massima prudenza ed amorevolezza quelle che fossero meritevoli di riprensione;

3. Affidare a quelle convittrici, che crederà più idonee, gli uffizi che la Direzione non si riserba di affidare essa stessa, secondo gli articoli 47, 48 e 49;

4. Ricevere le nuove convittrici nel loro ingresso, e assegnar loro la camera, previo concerto col Direttore mensile, nonchè il posto in chiesa e nel refettorio, consegnando loro una copia del presente Regolamento;

5. Visitare di quando in quando le inferme, accertandosi, se esse sono esattamente assistite e provvedute;

6. Dare udienza alle convittrici, provvedendo in ciò che è di sua spettanza alle loro domande, e riferendone, secondo i casi, al Direttore mensile ovvero alla Direzione;

7. Accordare alle convittrici, secondo il suo buon

giudizio, le permissioni, di cui negli articoli 15, 17, 18, 19, 20 e 21;

8. Sopravvegliare le persone di servizio sì della casa che delle convittrici nella loro morale condotta, e, quando abbia fondati argomenti, avvertirne l'Economo, o le convittrici, a cui servono, perchè provvedano secondo le circostanze, e, all'uopo, informarne il Direttore mensile.

30. Se la Decana è assente o per qualunque altro motivo impedita, è rappresentata dalla Decana emerita, e in difetto da un'altra convittrice a sua scelta, previo però in ambi i casi l'assenso della Direzione.

31. La Decana dura in uffizio un biennio. Però può essere confermata.

32. Durante l'esercizio delle sue funzioni è dispensata dal pagamento della pensione; le è poi corrisposto l'equivalente dal Tesoriere a trimestri maturati, se gode un posto gratuito.

DELLE PORTINAIE

33. Quattro convittrici sono scelte e deputate dalla Direzione all'uffizio di portinaje.

34. Esse fanno il servizio per turno di settimana in modo che due insieme si trovino sempre nel parlatorio dal punto in cui, secondo l'orario infra designato, se ne apre la porta, sino a quello in cui si chiude, salvo nel tempo delle funzioni di chiesa e del pranzo, in cui potrà restarne una sola.

Si suppliscono a vicenda, occorrendo qualche impedimento nel turno di servizio.

35. La porta del parlatorio si apre alle ore 7 1/2 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; alle 7 nei mesi di marzo e ottobre, alle 6 1/2 in aprile e settembre, alle ore 6 in maggio e agosto, alle 5 1/2 in giugno e luglio; e resta aperta senza interruzione in tutti i giorni dell'anno sino all'ora di cena dal 1.° di maggio al 1.° di settembre, e a quella delle preci vespertine negli altri mesi.

36. Le portinaje tengono appeso nel loro gabinetto un elenco alfabetico (che per cura del Segretario sempre sarà compiuto) di tutte le convittrici avente a fianco di ciascun nome i segni della campana, con cui debbono essere chiamate.

37. Presentandosi persone estrance le quali chiedano di parlare a qualche convittrice, le invitano a trattenersi nel parlatorio, finchè comparisca la convittrice richiesta, che chiamano tosto col proprio segno, salvo che ciò avvenga nelle ore delle funzioni o del pranzo, nel qual caso debbono attendere, che questo o quelle sieno giunte al termine, ad eccezione però di circostanze urgenti.

38. Trattandosi di persone di sesso femminino estranee o degli stretti congiunti accennati nell'art. 19 che chiedano di una convittrice inferma, una delle portinaje, previo il segno della convittrice richiesta, gli accompagna sino al limitare della di lei camera. Esse osservano poi nel resto esattamente il disposto dell'alinea del citato articolo.

39. In ogni circostanza e con chicchessia debbono sempre farsi un rigoroso dovere di usare urbanità e decoro.

40. Tengono conto delle convittrici che si recano in città, e, qualora non debbano ritornare pel pranzo, ne danno per tempo la nota alla serva anziana.

41. È a loro carico dare i varii segni della campana per le funzioni di chiesa, pel refettorio, per la cucina, per la visita del medico, ecc

42. Le portinaie durano in uffizio un anno, però possono essere confermate.

43. Durante l'esercizio delle loro funzioni è fissata a ciascuna l'annua gratificazione di lire 100, che loro è pagata dal Tesoriere a trimestri maturati.

DELLE SORVEGLIANTI DELLA CUCINA

44. Le sorveglianti della cucina sono scelte dalla Direzione fra le convittrici in numero indeterminato, e adempiono el loro uffizio per turno due settimane ciascuna, con facoltà e con obbligo di surrogarsi a vicenda in caso d'impedimento.

45. Le loro attribuzioni consistono:

1. Nel recarsi ogni giorno nella cucina, trattenendosi quivi quel tempo, che ad esse parrà conveniente;

2. Nell'osservare se i generi di alimento sieno di buona qualità;

3. Nel vegliare a ciò che il condimento e il sistema di confezione sia salubre e quale si usa nelle famiglie economiche e ben regolate;

4. Nell'impiegare speciale assistenza a ciò che è destinato per le ammalate;

5. Nell'informarsi di ciò che è rimasto d'avanzo nei cibi della giornata, e nel suggerire l'uso che se ne può fare nel giorno successivo;

6. Nel dare gli opportuni avvertimenti in modo cortese e caritatevole alle inservienti della cucina, informandone, in caso d'inosservanza, l'Economo, od anche il Direttore mensile;

46. Le sorveglianti della cucina non possono determinare la specie e la qualità dei cibi, ciò spettando all'Economo. Debbono però notificargli i suggerimenti dati a tenore dell'alinea 5 del precedente articolo, acciò gli servano di norma por gli ordini a darsi sulle provviste del dì successivo

---

DELLE ALTRE UFFIZIALI

47. Queste uffiziali sono le sagrestane, le accompagnatrici del medico, le addette alla lingeria, e le addette alla cantina. Esse fanno il servizio per turno.

48. Le attribuzioni di questi uffizi sono determinate dalla stessa loro denominazione.

Però le accompagnatrici del medico hanno ancore l'incarico di visitare pendente il giorno le inferme. Nè debbono limitarsi a una semplice visita di pulitezza, ma vegliare sulle infermiere, acciò compiano con esattezza le loro parti, e prestare anch'esse alle inferme,

secondo il bisogno, quei servigi, che facilmente sono inspirati dalla cortesia e dalla carità.

Le addette alla lingeria ed alla cantina eseguiscono le istruzioni, che loro si porgono in proposito dall'Economo.

49. Questi varii uffizii sono affidati dalla Decana un ciascuno a due convittrici, ad eccezione delle accompagnatrici del medico che debbono essere quattro.

In quanto alle sagrestane, la Decana andrà d'accordo col Direttore di spirito.

In ogni caso è richiesto il gradimento della Direzione.

DEGL' IMPIEGATI

50. Questi sono il Direttore di spirito, il Segretario-Economo, il Tesoriere, il Medico ed il Chirurgo. I due primi hanno residenza e vitto nel R. Convitto. Sono nominati dalla Direzione col conveniente stipendio, salvo, in quanto al Direttore di spirito ed al Tesoriere, l'osservanza delle formalità speciali che li riguardano.

51. Il Direttore di spirito, esercitando nel R. Convitto le funzioni parrocchiali, adempie con esattezza, con prudenza, con carità e con zelo tutti gli uffizii, che ne dipendono.

52. Il Segretario-Economo cumula due qualità.

In quanto alla prima, ha cura dell'archivio, tenendo in buon ordine tutte le carte che vi si trovano; attende

i mandati; prepara i progetti di bilancio, i ruoli di esazione e di pagamento; spedisce le copie di ordinati, di lettere, e di tutti gli atti che possono occorrere; e adempie a quanto relativamente alla segreteria gli è dalla Direzione o dai singoli Direttori prescritto.

In quanto alla seconda, egli controlla rigorosamente tutto ciò che dai provveditori è introdotto nel R. Convitto dal lato sì della quantità che della qualità dei generi, e, qualora si accorga di qualche abuso, li ammonisce severamente, dandone avviso alla Direzione, ove quello continui: acquista egli stesso o per mezzo del dispensiere tutti gli oggetti minuti occorrenti pel servizio della casa, operando in ciò da buon padre di famiglia, e a tal fine egli ha sempre presso di sè una somma disponibile, che riscuote nelle forme regolari dal Tesoriere, e di cui dà conto al Direttore di economia: ordina il vitto, salvo il disposto dell'art. 46: visita spesso la dispensa, la cucina e la cantina, perchè non vi succedano abusi: sorveglia con diligenza tutti gl'inservienti che è a suo carico di allogare secondo il numero e la spesa acconsentita dalla Direzione, e previa partecipazione alla medesima, ad eccezione però di quelli, la cui nomina è a lei riserbata dall'art. 55: finalmente provvede nei casi di assoluta urgenza anche a ciò che non è di sua competenza ordinaria, con che però immantinenti ne informi la Direzione.

33. Il Tesoriere adempie rigorosamente ciò che è disposto intorno al di lui uffizio nel Regolamento 21 dicembre 1850 per gl'Instituti di carità e beneficenza, oltre gli ordini speciali che può dargli in proposito la Direzione.

34. Il Medico visita quotidianamente la casa, e nelle gravi malattie due volte al giorno, oltre ai casi nei quali può essere straordinariamente chiamato.

Il Chirurgo è sollecito di portarvisi secondo il bisogno.

L'uno e l'altro sorvegliano, acciochè i rimedii rispettivamente prescritti sieno di buona qualità.

DEGLI INSERVIENTI

55. Tra questi il dispensiere, la serva anziana, la infermiere ed il guardaportone sono nominati dalla Direzione.

56. Il dispensiere eseguisce gli ordini della Direzione, dei singoli Direttori e degli impiegati in tutto ciò che ha tratto al servizio del R. Convitto: è specialmente a disposizione del Direttore di spirito e dell'Economo per la sagrestia e per le provviste: in ogni mattino ad ora fissa, previo un segno della campana, si trova nel parlatorio per ricevere le commissioni delle convittrici, e si fa un dovere di adempierle con esattezza: seconda poi l'Economo nel mantenere e promuovere la savia economia della casa.

57. La serva anziana occupa il primo luogo nella cucina, e dirige le altre serve nei rispettivi lavori; custodisce i varii generi d'uso della cucina, e adempie tutti quegli altri incarichi, che le sono particolarmente affidati dalla Direzione o dall'Economo.

58. Le infermiere esercitano la minuta flebotomia,

e assistono pendente il giorno con assiduità e con zelo le convittrici inferme nei loro bisogni.

59. Il guardaportone custodisce il gran cancello d'entrata, che tiene sempre chiuso, pronto ad aprirlo ad ogni occorrenza, e riguarda come suo dovere speciale vegliare a ciò che nulla si sottragga a pregiudizio sì del Convitto che delle convittrici e di tutte le altre persone quivi residenti.

60. Gli altri inservienti compiono con esattezza le varie opere che dall'Economo loro sono rispettivamente assegnate.

61. Tutti gl'inservienti hanno l'opportuno salario, la residenza e il vitto in casa, e si fanno un preciso dovere di usare rispetto alle convittrici, e di ubbidire la Decana e le altre uffiziali non che gl'impiegati nell'esercizio delle attribuzioni che li concernono.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

62. Tutti i precedenti regolamenti, usi e consuetudini contrarii al presente sono abrogati.

63. È fatto facoltà alla Direzione di modificare, salva la sostanza, gli articoli meno essenziali del presente Regolamento, quando ne occorra il bisogno o la convenienza, previa deliberazione motivata da prendersi

per ordinato, e con l'approvazione, ove d'uopo, dell'Autorità competente.

Torino li 16 dicembre 1832.

Visto ed approvato d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
DI S. MARTINO.

